



COMUNE DI ROSSA

CANTONE DEI GRIGIONI

**REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE
DI VEICOLI A MOTORE SULLE STRADE:**

**FORESTALE ROSSA - VALBELLA
FORESTALE VALBELLA - PIAN D'AS
AGRICOLA VALBELLA - MONTE LEPRE
FORESTALE MONTE LEPRE - PIAN DE SESPET**

INDICE

	Articolo
I Generalità	
Base legale	1
II Circolazione dei veicoli	
1. Generalità	
Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione	2
2. Eccezioni	
Eccezioni senza autorizzazione	3
Eccezioni soggette ad autorizzazione per la strada Rossa-Valbella-Monte Lepre-Pian de Sespet e Valbella-Pian d'As	4
Eccezioni per la strada Valbella – Pian d'As	4a
III Tasse	
Tasse	5
IV Disposizioni esecutive e finali	
Prescrizioni particolari	6
Disposizioni penali	7
Esecuzione	8
Pubblicazione e segnaletica	9
Entrata in vigore	10

I Generalità

Base legale

Art. 1

- 1 Il presente regolamento è stato deciso in base all'art. 15 LFo, all'art. 34 LCFo e all'art. 26 OCFo, nonché in base agli art. 3 cpv. 3 e 4 LCStr e agli art. 7 e 8 LALCStr.

II Circolazione dei veicoli

1. Generalità

Strade con divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione

Art. 2

- 1 **La rete stradale Rossa – Valbella – Monte Lepre – Pian de Sespè** serve, oltre che alla selvicoltura e all'agricoltura, anche ad altri scopi. Fa stato un divieto di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (segnale 2.14) con eccezioni giusta gli art. 3 e 4 del presente regolamento.
- 2 **La tratta di strada forestale Valbella – Pian d'As** serve esclusivamente all'economia forestale, agricola e idroelettrica. È consentito circolare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su questa strada soltanto per gli scopi previsti secondo la legislazione forestale federale e cantonale con eccezioni giusta gli art. 3, 4 e 4a del presente regolamento.
- 3 Inoltre per tutte le strade fanno stato le seguenti limitazioni:

Peso massimo 28 tonnellate

Su autorizzazione del Municipio di Rossa possono venir autorizzati trasporti speciali con veicoli del peso totale superiore alle 28 t.

Larghezza massima 2.50 m

Manutenzione invernale nessuna

- 4 L'uso di motoslitte non è consentito.

2. Eccezioni

Eccezioni senza autorizzazione

Art. 3

- 1 Non necessitano di autorizzazione:
 - a) la circolazione per il servizio della Confederazione (art. 3 cpv. 3 LCStr)
 - b) tutti i viaggi di servizio della polizia, degli organi di soccorso, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi, dei servizi di manutenzione stradale, degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, del servizio forestale e degli organi di giustizia (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 1 OLALCStr);
 - c) la circolazione di veicoli a motore di ogni categoria chiesti in aiuto dal Cantone o dai comuni nell'ambito della gestione di un evento (art. 5 LALCStr in unione con art. 10 cpv. 2 OLALCStr);

- d) la circolazione a scopo di esercitazioni militari (art. 13 cpv. 1 lett. c. OFo);
- e) la circolazione a scopo di salvataggio (art. 13 cpv. 1 lett. a OFo);
- f) la circolazione a scopo di controlli di polizia (art. 13 cpv. 1 lett. b OFo);
- g) la circolazione a scopo di realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali (art. 13 cpv. 1 lett. d OFo);
- h) la circolazione a scopo di manutenzione delle reti di distribuzione degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni (art. 13 cpv. 1 lett. e OFo);
- i) la circolazione per scopi agricoli (art. 34 cpv. 2 LCFo);
- k) la circolazione per l'adempimento di compiti d'interesse pubblico (art. 34 cpv. 2 LCFo);
- l) la circolazione per l'adempimento di attività ufficiali o prescritte dalla legge (ad es. spazzacamini, servizio d'intervento in caso di incidenti chimici e incaricati come controllori dei riscaldamenti a nafta, ecc.);
- m) i viaggi di medici e veterinari se effettuati in adempimento della loro attività professionale;
- n) la circolazione per il trasporto di selvaggina a unghia fessa abbattuta.

Eccezioni soggette ad autorizzazione per la strada Rossa-Valbella-Monte Lepre-Pian de Sespet e Valbella-Pian d'As Art. 4

- 1 Il Municipio rilascia su richiesta autorizzazioni di circolazione per:
 - a) veicoli di proprietari fondiari e di stabili, fittavoli e locatari per l'accesso ai loro immobili (l'autorizzazione può essere rilasciata anche per gli altri membri dell'economia domestica);
 - b) veicoli di fornitori, professionisti, gestori di capanne, concessionari, per l'esercizio della loro attività e per servizi di trasporto per determinati scopi;
 - c) i trasporti necessari ad un determinato cantiere (l'autorizzazione è rilasciata con il permesso di costruzione ed è di durata limitata);
 - d) trasporti per determinati scopi quali aiuto durante la fienagione, visite alle cascine, alpi e capanne;
 - e) veicoli di persone motulesi.
- 2 Le autorizzazioni giornaliere per queste tratte possono essere rilasciate dalla cancelleria comunale, da persone incaricate dal Municipio o tramite sportello digitale..
Le autorizzazioni per periodi più lunghi per queste tratte possono essere rilasciate dalla cancelleria comunale.
- 3 Il mancato uso dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun risarcimento.

Eccezione per la strada Valbella-Pian d'As Art. 4a

- 1 Le OIM SA (Officine Idroelettriche di Mesolcina SA) sono autorizzate quale ditta titolare della concessione idroelettrica per l'impianto Valbella-Spina a circolare su questa strada per tutte le necessità connesse con l'esercizio dell'impianto.
- 2 Il diritto viene regolato tramite convenzioni e obblighi.

III Tasse

Tasse Art. 5

- 1 Verrà riscossa una tassa per il rilascio dei permessi di transito sulle strade così definiti:
 - giornaliera (intesa come andata e ritorno);

- mensile (intesa come durata di un mese dal giorno del rilascio, non trasferibile);
 - stagionale, passaggi illimitati, limitati per un solo veicolo (intesa per la durata di apertura della strada da primavera ad autunno, non trasferibile).
- 2 Vengono definite le seguenti categorie:
- | | |
|--|-----------|
| a) autorizzazione giornaliera per veicoli fino a 3.5 t | CHF 10.- |
| b) autorizzazione mensile per veicoli fino a 3.5 t | CHF 50.- |
| c) autorizzazione stagionale per veicoli fino a 3.5 t
(a partire dalla seconda autorizzazione riguardante lo stesso nucleo familiare, sarà possibile effettuare una riduzione del 50 %) | CHF 100.- |
| d) autorizzazione giornaliera per veicoli a motore a due ruote | CHF 10.- |
| e) autorizzazione mensile per veicoli a motore a due ruote | CHF 50.- |
| f) autorizzazione stagionale per veicoli a motore a due ruote | CHF 100.- |
| g) autorizzazioni giornaliera per veicoli superiori a 3.5 t | CHF 20.- |
| h) autorizzazione di cantiere da includere nella tassa del permesso di costruzione | CHF 150.- |
- 3 Il Municipio ha la competenza di adattare il costo delle tasse, con un massimo di variazione del 20%.
- 4 Le tessere per le autorizzazioni mensili e stagionali si possono ottenere dietro pagamento della tassa presso la Cancelleria comunale durante gli orari di apertura dello sportello. Le autorizzazioni giornaliere per queste tratte possono essere ottenute presso la cancelleria comunale, presso terzi autorizzati dal Municipio o allo sportello digitale.

IV Disposizioni esecutive e finali

Prescrizioni particolari Art. 6

- 1 In caso di condizioni stradali sfavorevoli, il Municipio può proibire tutti i transiti o decretare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.
- 2 In particolare durante il periodo invernale non viene attuata nessuna manutenzione, resta pertanto vietato il transito per qualsiasi tipo di veicolo a motore.
- 3 In caso di danni o incidenti, il proprietario della strada risponde soltanto nei limiti della responsabilità del proprietario dell'opera.
- 4 Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

Disposizioni penali Art. 7

- 1 Le contravvenzioni al presente regolamento, che sono da qualificare di multe disciplinari secondo la legge sulle multe disciplinari (LMD), saranno punite dagli organi di polizia competenti.


Esecuzione Art. 8

- 1 L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali (forestale o altri).

- 1 Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento sono state pubblicate secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 cpv. 2 LALCStr. La segnaletica è stata posata d'intesa con la Polizia cantonale.

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea, avvenuta dopo lo svolgimento della procedura indicata all'art. 9 del presente regolamento.

Modificato dall'Assemblea comunale del 25 giugno 2019

Il Sindaco

G. Zanardi



La Segretaria

A. Calissi